



AVVISO n. 422

21 luglio 2016

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Comunicazione Modifiche Regolamento - entrata in vigore 26.07.2016**

Testo del comunicato

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito. L'entrata in vigore è stabilita il **26 luglio 2016**.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE EUROTLX

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito. L'entrata in vigore è stabilita il **26 luglio 2016**.

I. PREMESSA

In data 3 luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ("**MAR**"), che abroga la Direttiva (CE) n. 6/2003 e le sue misure di esecuzione ("**MAD I**") e stabilisce un quadro normativo uniforme in materia di abusi di mercato direttamente applicabile all'interno dell'Unione europea.

Alla luce della nuova normativa, si apportano alcune modifiche al Regolamento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. (il "**Regolamento**"). Tra le principali modifiche della MAR, vi è infatti l'estensione dell'applicazione di alcuni obblighi in materia di abusi di mercato anche agli emittenti strumenti finanziari negoziati, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, su un sistema multilaterale di negoziazione ("**MTF**"), al fine di ridurre il grado di eterogeneità ed evitare possibili arbitraggi normativi tra le diverse sedi di negoziazione.

In particolare, si segnala che tali nuovi obblighi riguardano i seguenti principali aspetti:

- 1) estensione dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
- 2) introduzione dell'obbligo di istituire e conservare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dell'emittente (cd. "**insider list**"); e
- 3) introduzione di specifici obblighi di comunicazione in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e delle persone a questi strettamente collegate (cd. "**internal dealing**") ed introduzione del divieto per le persone che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli strumenti finanziari dell'emittente in un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'emittente è tenuto a rendere pubblici (cd. "**closing periods**").

In considerazione di quanto sopra, si riporta di seguito una nota illustrativa dei principali obblighi introdotti dalla MAR insieme ad una descrizione sintetica dei principali interventi di modifica al Regolamento EuroTLX.

1) ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Come precedentemente indicato, l'articolo 17 della MAR estende espressamente l'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche agli emittenti che abbiano richiesto l'ammissione dei propri strumenti finanziari alla negoziazione, ovvero la abbiano autorizzata, su un MTF in uno Stato membro.

Inoltre, con riferimento alla nozione di informazione privilegiata, si rileva altresì che la MAR introduce un'unica e più ampia definizione di informazione privilegiata rispetto a quella vigente¹, che può assumere rilevanza tanto per una potenziale condotta abusiva di utilizzo o di comunicazione illecita dell'informazione privilegiata, quanto per la definizione dell'obbligo di comunicazione al pubblico della stessa informazione. In particolare, secondo la nuova definizione prevista dall'articolo 7 della MAR, per informazione privilegiata si intende un'informazione:

- (i) non pubblica;
- (ii) di carattere preciso, ovvero sia riferita ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza (ivi inclusa la tappa intermedia di eventi/circostanze a formazione progressiva);
- (iii) sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi;
- (iv) concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti/strumenti finanziari; e
- (v) capace di influenzare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari ove resa pubblica.

Modalità di comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi della MAR

In relazione alle modalità di diffusione (*dissemination*) e di pubblicazione delle informazioni privilegiate la MAR richiede, senza distinguere tra mercati regolamentati e MTF, che le modalità di comunicazione delle informazioni privilegiate “*consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”² (i.e. il meccanismo di stoccaggio). In aggiunta, si prevede che l'emittente debba pubblicare e conservare sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Per soddisfare il requisito di *dissemination* sopra descritto, la European Securities Market Association (“**ESMA**”), mediante i *draft technical standards* pubblicati in data 28 settembre 2015 e recanti le misure di secondo livello della MAR³, ha chiarito che non sarà considerata sufficiente la divulgazione delle informazioni tramite il sito *internet* dell'emittente, ma occorrerà che tali informazioni siano diffuse anche mediante media sui quali il pubblico può fare

¹ Vedi articolo 181 del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”).

² Vedi articolo 17, comma 1 della MAR.

³ In data odierna non ancora oggetto di adozione formale da parte della Commissione Europea.

ragionevole affidamento⁴. A tal riguardo, l'ESMA ha altresì precisato che, per assolvere l'obbligo di diffusione di cui sopra, potranno essere utilizzati i medesimi mezzi di diffusione delle informazioni regolamentate previsti in forza della direttiva (CE) n. 109/2004 ("**Direttiva Transparency**") e delle sue misure applicative.

La MAR si ricollega in tale modo ai sistemi di diffusione e stoccaggio già previsti nei singoli ordinamenti a seguito del recepimento della Direttiva Transparency, assicurando continuità con le pratiche consolidate a livello nazionale sia tra gli emittenti sia tra gli operatori del mercato.

2) INSIDER LISTS

L'articolo 18 della MAR impone l'istituzione e la tenuta, a cura degli emittenti o di qualsiasi soggetto che agisca in loro nome o per loro conto, di un elenco di tutte le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso ad informazioni privilegiate.

A partire dall'entrata in vigore della MAR, tale obbligo si applica anche agli emittenti che abbiano richiesto l'ammissione dei propri strumenti finanziari alla negoziazione, ovvero la abbiano autorizzata, su un MTF in uno Stato membro.

3) INTERNAL DEALING E CLOSING PERIODS

L'articolo 19 della MAR contiene una specifica disciplina in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e delle persone a questi strettamente collegate. In particolare, i soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di comunicare all'emittente e all'Autorità di vigilanza tempestivamente, e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi, tutte le operazioni rilevanti effettuate una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5000 nell'arco di un anno⁵. L'emittente provvede a sua volta affinché le informazioni relative a tali operazioni siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione.

Infine, a titolo informativo, si ricorda che la MAR ha introdotto una disciplina specifica in materia dei *cd. closing periods*, ovvero di quegli intervalli di tempo in cui alcune persone che si presume abbiano accesso a determinate informazioni privilegiate hanno l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni mediante le quali potrebbero giovare di tali informazioni. In particolare, si rammenta che, ai sensi della MAR, "*una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o*

⁴ In particolare, si segnala che i mezzi di diffusione delle informazioni regolamentate dovranno avere le seguenti finalità: (i) garantire la diffusione delle informazioni in maniera non discriminatoria ad un pubblico il più ampio possibile; (ii) essere accessibili gratuitamente; e (iii) diffondere le informazioni simultaneamente nell'ambito dell'Unione Europea. Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva diffusione delle informazioni, i *draft technical standards* dell'ESMA dispongono affinché la trasmissione delle stesse sia compiuta mediante mezzi elettronici che assicurino la completezza, l'integrità e la confidenzialità della trasmissione e che consentano inoltre di identificare alcuni riferimenti essenziali tra cui la data e ora della comunicazione e il soggetto che ha effettuato l'invio.

⁵ Per la definizione di operazioni rilevanti si veda l'articolo 19 della MAR e le relative misure di applicazione.

di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici” (cfr. articolo 19, comma 11, MAR).

II. SINTESI DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EUROTLX

In considerazione dell'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina *market abuse*, si precisa, all'interno del Regolamento, che gli emittenti saranno soggetti a tutte le disposizioni nazionali e comunitarie ad essi direttamente applicabili e, in particolare, alla MAR.

In secondo luogo, si aggiornano i riferimenti normativi presenti nel Regolamento alla MAD I, in quanto quest'ultima è stata abrogata e sostituita dalla MAR a partire dal 3 luglio 2016 (cfr. articolo 37 della MAR).

Infine, con riferimento alla comunicazione delle informazioni privilegiate (e.g. quelle relative a qualsiasi modifica dei diritti dei portatori degli strumenti) si precisano, ai fini dell'attività di vigilanza, i seguenti obblighi:

- nell'ipotesi di richiesta ovvero autorizzazione all'ammissione di strumenti finanziari su EuroTLX da parte di un emittente che non ha strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri sistemi multilaterali di negoziazioni ovvero su mercati regolamentati in Paesi dell'Unione Europea, sempre su proprio assenso, l'obbligo dell'emittente a trasmettere le informazioni privilegiate anche a EuroTLX, mediante email o fax; e
- nel caso di emissioni di strumenti finanziari su EuroTLX su assenso dell'emittente, quest'ultimo, ovvero il soggetto eventualmente responsabile, ha l'obbligo di comunicare a EuroTLX le informazioni *price sensitive* relative allo strumento emesso, come oggi previsto solo con riferimento allo Specialista per gli strumenti finanziari dei quali supporta la liquidità (cfr. art. 6.8 del Regolamento).

Si riportano di seguito gli interventi di modifica al Regolamento di EuroTLX.

* * * * *

Regolamento di EuroTLX

Definizioni

Omissis

Single Listing

Indica la situazione secondo la quale uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione su assenso dell'emittente sul mercato regolamentato EuroTLX non risulta essere stato ammesso alle negoziazioni **su altri sistemi multilaterali di negoziazioni ovvero** su mercati regolamentati in Paesi dell'Unione Europea sempre su assenso dell'emittente.

Single Listing EuroTLX

Indica la situazione di un emittente che abbia chiesto ovvero autorizzato l'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sul mercato EuroTLX e che non risulti avere strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri sistemi multilaterali di negoziazioni ovvero su mercati regolamentati in Paesi dell'Unione Europea, sempre su assenso dell'emittente.

Omissis

Titolo 5. Informativa

Omissis

Articolo 5.7 Obblighi informativi relativi agli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Single Listing EuroTLX

Per tutti gli strumenti finanziari ammessi in Single Listing EuroTLX, l'emittente, il soggetto che lo controlla ovvero una persona che agisca in loro nome o per loro conto, invia senza indugio a EuroTLX le informazioni previste dalla normativa

nazionale e comunitaria rilevante (ad esempio la normativa in materia di abusi di mercato prevista dal Regolamento (UE) 596/2014), via mail all'indirizzo supervision@eurotlx.com. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante mail, gli obblighi informativi nei confronti di EuroTLX sono assolti tramite fax al numero 02 30328543.

Articolo 5.8 Obblighi informativi relativi agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EuroTLX su assenso dell'emittente

Per tutti gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EuroTLX su assenso dell'emittente, l'emittente, il soggetto che lo controlla ovvero una persona che agisca in loro nome o per loro conto, è tenuto a comunicare tempestivamente a EuroTLX, via mail all'indirizzo supervision@eurotlx.com, tutte le informazioni di cui all'articolo 6.8. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante mail, gli obblighi informativi nei confronti di EuroTLX sono assolti tramite fax al numero 02 30328543.

Omissis

Titolo 10. Disposizioni finali

Capo 1 Disposizioni varie

Articolo 10.1 Diritto applicabile

1. Il presente Regolamento e i rapporti con gli Operatori sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano.
2. **Gli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari su EuroTLX sono soggetti a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione stabilite sia a livello nazionale sia comunitario (ad esempio la normativa in materia di abusi di mercato prevista dal Regolamento (UE) 596/2014).**

Omissis

Articolo 10.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in Single Listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.2

1. L'emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.2, è tenuto all'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente per i titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. In particolare l'Emittente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16 della Direttiva Prospetto e ~~dall'art. 6 della Direttiva MAD~~ **dagli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) 596/2014.**

Omissis

